



D.R. del 19 marzo 2026, n. 588

LA RETTRICE

- VISTA la Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
- VISTA la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 21 dicembre 1999 n. 537;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.M. del 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale";
- VISTO il D.M. 8 gennaio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- VISTO il D.I. 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi di laurea delle professioni sanitarie;
- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto di Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012, e successive integrazioni;
- VISTO il D.M. 18 giugno 2013, inerente alla scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico;
- VISTO il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, con il quale sono state riorganizzate le classi e le tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.I. 16 settembre 2016, n. 716, di riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici;



- VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, contenente gli standard, i requisiti della rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.M. 21 gennaio 2019, n. 50, con il quale sono stati riordinati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica;
- VISTO il D.M. 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale;
- VISTO il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133, recante la modifica delle linee guida allegate al D.M. 26 luglio 2007, n. 386, finalizzata a consentire una maggiore flessibilità dei Corsi di studio;
- VISTO il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati definite le procedure e gli indicatori relativi al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;
- VISTA la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;
- VISTO il D.D. n. 996 del 13 giugno 2022, con il quale è stata definita la procedura di istituzione e accreditamento iniziale di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. n. 1154/2021, appartenenti ad una delle classi di laurea di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 270/2004, da attivare a decorrere dall'a.a. 2022-2023;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2022, n. 930, che disciplina le modalità per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2022, n. 931, recante integrazioni al D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021;
- VISTO il D.M. 2 agosto 2022, n. 933, inerente alle disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi presso più Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o ad un corso presso una Istituzione dell'AFAM e ad uno presso una Università;
- VISTO il D.I. 24 maggio 2023, n. 682, con il quale la classe di laurea L-P01 è stata adeguata alla disciplina delle classi di laurea professionalizzanti;



- VISTO il D.M. 6 giugno 2023, n. 96, recante modifiche al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTI i DD.MM. 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649, con i quali sono state definite le nuove classi di laurea e di laurea magistrale;
- VISTO il D.M. 10 giugno 2024, n. 773, recante la definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2024-2026 e degli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- VISTO il D.M. 4 luglio 2024, n. 931, con il quale sono stati definiti i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi extracurriculari;
- VISTO il D.M. 6 dicembre 2024 n. 1835 recante la definizione delle linee guida per l'offerta formativa a distanza, in attuazione dell'art. 8, comma 6 del citato D.M. 773/24;
- VISTO la delibera n. 2, assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta congiunta del 12 gennaio 2026;
- VISTO il parere espresso dal CUN nella seduta del 18 febbraio 2026;
- VISTO il D.D. del 23 febbraio 2026, con il quale il MUR ha approvato la modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

DECRETA

è emanato il "Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale", avente natura normativa e il cui testo allegato fa parte integrante del presente decreto.

Il "Regolamento Didattico di Ateneo - Parte seconda", contenente l'elenco dei corsi di studio, e la "Carta dei servizi - Corsi di Studio erogati in modalità prevalentemente o integralmente a distanza" sono emanati con autonomi decreti.

F.to LA RETTRICE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

Parte generale

INDICE Parte Prima

Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Autonomia didattica.....	6
TITOLO I – CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE.....	8
Art. 3 - Titoli e Corsi di studio.....	8
Art. 4 - Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli.....	10
Art. 5 - Strutture didattiche.....	12
Art. 6 - Ordinamenti dei Corsi di studio.....	14
Art. 7 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio.....	16
Art. 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio	18
Art. 9 – Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca	19
Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio.....	20
Art. 11 - Crediti formativi universitari	22
Art. 12 – Orientamento, tutorato e placement	24
Art. 13 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche	26
TITOLO II – TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	27
Art. 14 - Corsi di Laurea	27
Art. 15 - Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico	29
Art. 16 - Corsi di Laurea magistrale	30
Art. 17 - Corsi di Specializzazione	31
Art. 18 - Dottorato di Ricerca.....	32
Art. 19 - Master universitari	32
Art. 20 – Percorsi di formazione iniziale e Corsi di specializzazione per il sostegno	33
Art. 21 - Formazione continua.....	34
TITOLO III – CARRIERE STUDENTESCHE.....	36
Art. 22 - Immatricolazioni e iscrizioni	36



Art. 23 - Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, interruzione/sospensione della carriera, ammissione a prove singole.....	37
Art. 24 – Studentesse e studenti a tempo parziale, studentesse e studenti “fuori corso”	39
Art. 25 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti in altra Università italiana o all'estero.....	40
Art. 26 - Calendario didattico.....	41
Art. 27 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti.....	44
Art. 28 - Esami e verifiche del profitto.....	45
Art. 29 - Attività didattiche formative integrative e di tutorato.....	47
Art. 30 - Trasparenza e pubblicità dell’offerta formativa	47
Art. 31 - Prove finali e conseguimento dei titoli di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico e Laurea magistrale.....	48
Art. 32 - Certificazioni	50
Art. 33 - Opzioni da ordinamenti previgenti.....	50
TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DI STUDENTESSE, STUDENTI E COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI	51
Art. 34 – Diritti e doveri di studentesse e studenti.....	51
Art. 35 - Compiti didattici dei docenti.....	52
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	53
Art. 36 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo.....	53
Art. 37 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo.....	54

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono:

- a) per Università: l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", denominata anche "Sapienza Università di Roma" e con denominazione breve "Sapienza";
- b) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 261 dell'8 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni
- c) per Regolamento Generale sull'Autonomia: il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.), che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- d) per Corsi di studio: i corsi di Laurea, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Laurea magistrale, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.;
- e) per Corsi di studio post laurea: i Corsi di Specializzazione, di Dottorato di ricerca e di Master, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.
- f) per Corsi di studio internazionali:
 - i) i Corsi di studio interateneo con università estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti;
 - ii) i Corsi di Ateneo con mobilità internazionale strutturata;
 - iii) i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera;
 - iv) ulteriori tipologie di Corsi di studio eventualmente previste da specifica normativa ministeriale;
 - v) i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione.
- g) per titoli di studio: la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i Master, come individuati dall'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii e rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio e Corsi di studio post laurea;



- h) per percorso di eccellenza: il percorso integrativo dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di Laurea magistrale, volto a valorizzare la formazione delle studentesse e degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica;
- i) per percorso di formazione iniziale: il percorso di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado erogato dalle università, attivato ai sensi della normativa vigente in materia;
- j) Corso di specializzazione per il sostegno: il corso di specializzazione insegnanti per le attività di sostegno didattico agli alunni e alunne con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, attivato ai sensi della normativa vigente in materia.
- k) per Ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- l) per Classe di laurea: le classi di appartenenza dei Corsi di studio, comunque denominati, individuate nei Decreti ministeriali;
- m) per Regolamenti di Dipartimento e di Facoltà: i Regolamenti previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto di Sapienza Università di Roma;
- n) per Regolamento didattico: il Regolamento didattico del Corso di studio, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- o) per Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca: il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione e alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere di studentesse e studenti.
- p) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano il relativo percorso formativo e ne determina il quadro generale delle attività coerenti al relativo decreto delle classi;



- q) per gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti disciplinari, secondo i criteri di cui alla Legge 29 giugno 2022, n. 79, e successivo Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639;
- r) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a una studentessa o a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio e dei Corsi di studio post laurea, che lo prevedono;
- s) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- t) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale di studentesse e studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- u) per percorso formativo: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- v) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dalle studentesse e dagli studenti nei periodi di mobilità;
- w) per Diploma Supplement: la "relazione informativa" redatta in doppia lingua (italiano e inglese) e allegata al diploma di Laurea, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Laurea magistrale, nonché al Dottorato di Ricerca;
- x) per Dipartimenti e Facoltà: le strutture didattiche e di coordinamento di cui rispettivamente all'art. 11 e all'art. 12 dello Statuto di Sapienza Università di Roma;
- y) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio competente per il singolo Corso di studio di cui all'art. 13 dello Statuto di Sapienza Università di Roma;



- z) per Scuole:
- la Scuola Superiore Universitaria di Ateneo, denominata “Scuola Superiore di Studi Avanzati”, struttura di alta formazione e ricerca riconosciuta, di natura residenziale e collegiale;
 - la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, istituita ai sensi del decreto legge 20 agosto 1927, n. 1760 e ridefinita con legge 3 febbraio 1963, n. 102, finalizzata alla promozione del progresso delle scienze e delle tecnologie aeronautiche, spaziali e astronomiche;
- aa) per Area Didattica: l’insieme di più Corsi di studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale di cui all’art. 13 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- bb) per Consiglio di Area Didattica: il relativo consiglio competente, che sostituisce il Consiglio di Corso di Studio ed è competente per tutti i Corsi di studio appartenenti all’Area;
- cc) per Commissione paritetica docenti-studenti: la Commissione mista docenti-studenti di ciascuna Facoltà, prevista dalla Legge 240/2010 e dall’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Art. 2 - Autonomia didattica

1. Il “Regolamento Didattico di Ateneo” di Sapienza Università di Roma è così strutturato:
- “Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale” – approvato e modificato secondo le procedure di cui ai successivi artt. 36 e 37 – disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli Ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale a ciclo unico, di Laurea magistrale e delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca e dei Master universitari, nonché gli ulteriori percorsi formativi, istituibili ed attivabili da Sapienza Università di Roma.
 - “Regolamento Didattico di Ateneo – Parte seconda” – quale allegato annualmente modificabile, ai sensi della vigente normativa – riporta i corsi di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico e Laurea magistrale, e i riferimenti ai relativi ordinamenti,



inseriti nella specifica Banca dati ministeriale, approvati dal Consiglio Universitario Nazionale e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, su parere conforme dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Riporta, altresì, i Corsi di Specializzazione, e i riferimenti ai relativi ordinamenti, inseriti nelle specifiche Banche Dati ministeriali, ove previste, e approvati dal Consiglio Universitario Nazionale, nonché, con riferimento alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica.

- "Carta dei servizi - Corsi di Studio erogati in modalità prevalentemente o integralmente a distanza" – quale allegato annualmente modificabile, ai sensi della vigente normativa – nella quale sono declinate le metodologie adottate e i servizi offerti per i Corsi di Studio erogati prevalentemente o integralmente a distanza. La Carta fornisce, nel contempo, una visione quali-quantitativa dei servizi offerti, fissandone i principi, i criteri di erogazione, nonché il livello di servizio.
2. I Regolamenti delle singole strutture, Dipartimenti e Facoltà, approvati con le modalità stabilite dagli artt. 11 e 12 dello Statuto, disciplinano, secondo le competenze previste dallo stesso Statuto, l'organizzazione didattica dei Corsi di studio ed i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
 3. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di Laurea e di Laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 7.
 4. I Corsi di studio cui concorrono Dipartimenti coordinati da Facoltà differenti sono denominati interfacoltà e i relativi Regolamenti didattici sono predisposti ai sensi del successivo art. 7, d'intesa tra le Facoltà interessate.
 5. I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei Decreti Ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi o in base a normative specifiche e ai sensi degli artt. 11 e 12 dello Statuto.



6. Le disposizioni relative ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Dottorato costituiscono materia di un apposito Regolamento approvato ed emanato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dello Statuto, dal Senato accademico, in conformità con le disposizioni del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e ss.mm.ii.

7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere delle studentesse e degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dal Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento è emanato con decreto rettorale.

8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, in particolare attraverso il portale di Ateneo, di cui garantisce il costante aggiornamento.

Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o il soggetto al quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

TITOLO I – Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 3 - Titoli e Corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e ss.mm.ii., Sapienza Università di Roma rilascia i seguenti titoli di studio disciplinati dagli artt. da 14 a 19 del presente Regolamento:

- Laurea;
- Laurea magistrale a ciclo unico;
- Laurea Magistrale;
- Diploma di Specializzazione;
- Dottorato di Ricerca;



- Master universitario (di primo e di secondo livello).
2. Sapienza Università di Roma può attivare, altresì, i percorsi di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, di cui alla normativa vigente in materia.
 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, Sapienza Università di Roma può attivare, prevedendo il rilascio dei relativi attestati di frequenza da parte delle competenti strutture didattiche:
 - corsi di Corsi di Alta Formazione, Formazione e Intensivi (Summer/Winter School);
 - corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente, nonché corsi di lingua italiana per stranieri e corsi di lingue straniere.
 4. La Laurea, la Laurea magistrale a ciclo unico, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio e Corsi di studio post laurea attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate, ove previste.
 5. I titoli di studio rilasciati al termine di corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di Laurea magistrale abilitanti, nonché di corsi di laurea professionalizzanti, abilitano all'esercizio delle relative professioni.
 6. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale, ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti.



7. La pergamena relativa al titolo di studio conseguito riporta la denominazione del corrispondente Corso di studio o Corso di studio post laurea e, ove prevista, la denominazione della Classe di appartenenza.
8. Sapienza Università di Roma, attraverso la Scuola Superiore di Studi Avanzati, eroga, a studentesse e studenti, corsi integrativi dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Laurea magistrale e rilascia, all'acquisizione di 60 CFU integrativi, un titolo equiparato a un corso di Master di II livello.

Art. 4 - Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli.

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 10 del D.M. 270/2004 e ss.mm.ii, Sapienza Università di Roma può rilasciare titoli di studio (Laurea e/o Laurea magistrale) anche congiuntamente con altre università italiane o estere sulla base di apposite convenzioni. In coerenza con le disposizioni vigenti, Sapienza può prevedere l'attivazione di:
 - a) Corsi di studio interateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo congiunto o di un titolo doppio o multiplo;
 - b) percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo doppio o multiplo.
2. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale interateneo hanno un unico Ordinamento ed un unico Regolamento didattico, approvato da tutte le Università partner e presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la gestione amministrativa e finanziaria è di competenza di una sola Università, nel caso di Corsi di studio interateneo che non coinvolgono partner esteri;
 - b) le immatricolazioni devono essere effettuate presso una sola delle Università partner;
 - c) tutte le studentesse e tutti gli studenti devono seguire parte del proprio percorso formativo e sostenere i relativi esami presso la/le sede/i partner. Non possono in nessun caso completare il proprio percorso presso una sola sede.



3. I percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo sono dei percorsi didattici integrati concordati con le Università partner estere, nel rispetto dell'Ordinamento del Corso di studio che li prevede e del relativo Regolamento didattico. I Corsi di studio che prevedono la possibilità per studentesse e studenti di aderire ad un percorso di studio internazionale presentano le seguenti caratteristiche:
- a) ogni sede ha la gestione amministrativa e finanziaria del proprio corso;
 - b) l'immatricolazione/iscrizione può essere effettuata indifferentemente presso uno degli Atenei convenzionati;
 - c) le attività previste nel percorso formativo sono erogate integralmente in tutte le Università partner;
 - d) le studentesse e gli studenti che non aderiscono al programma di studio internazionale, o che dovessero recedere dallo stesso, completano il proprio percorso formativo presso l'Università di origine;
 - e) le studentesse e gli studenti che optano per il programma di studio internazionale hanno l'obbligo di svolgere almeno 1 semestre o conseguire almeno 30 CFU presso l'Ateneo partner.
4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono normare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali. Per i percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo, le convenzioni devono, altresì, riportare le tabelle di corrispondenza degli insegnamenti erogati nelle Università partner.
5. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso università estere verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 25. Per i percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo, la convenzione con le università estere dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.
6. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Nel caso di Corsi di studio interateneo che prevedono il conseguimento di un titolo congiunto,



può essere rilasciato un unico diploma con l'indicazione delle Università convenzionate o singoli diplomi da parte di ciascuno degli Atenei coinvolti. Negli altri casi, fatta salva diversa disposizione normativa, è previsto esclusivamente il rilascio di due o più diplomi a seconda del numero delle Università partner.

Art. 5 - Strutture didattiche

1. Le strutture, di cui all'art. 10 comma 3 del vigente Statuto, che hanno competenze in ordine all'attività didattica per Sapienza Università di Roma sono:

- a) i Dipartimenti,
- b) le Facoltà.

Le suddette strutture sono quelle approvate dai competenti Organi di Ateneo e risultanti nell'apposita banca dati ministeriale.

2. La Scuola Superiore di Studi Avanzati è diretta alla promozione e alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca e di formazione, finalizzati alla valorizzazione di competenze scientifiche rilevanti come base per la formazione alla ricerca. Tale intento è perseguito attraverso il rafforzamento delle collaborazioni nazionali e internazionali e la promozione dell'accesso di studentesse e studenti particolarmente meritevoli alla ricerca avanzata.

3. La Scuola di Ingegneria Aerospaziale rilascia, ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, la Laurea a Statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale, rivolta a laureate e laureati in possesso di un titolo di studio in una delle classi di laurea magistrale nel settore dell'ingegneria o un titolo equivalente italiano o estero.

4. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi "Teaching e Learning Center Sapienza" (TLC-S) persegue la finalità di promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare e la migliore utilizzazione delle risorse, le possibilità di ricerca e/o innovazione e/o formazione di competenze del personale di Sapienza Università di Roma. Inoltre, al Centro compete, ai sensi della vigente normativa in materia, il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale



degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado e dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

5. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il singolo Corso di studio realizza l'offerta formativa ed è coordinato da uno specifico Consiglio. Le strutture didattiche possono istituire Aree Didattiche nelle quali si riuniscono più Corsi di studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale. Le Aree Didattiche sono coordinate da un apposito Consiglio.
6. Rispetto alle funzioni affidate dallo Statuto a Dipartimenti e Facoltà, si individuano due tipologie di Corsi di studio e conseguentemente della/e relativa/e Area/e Didattica/Didattiche:
 - a) Corso/i di Studio e relativa/e Area/e Didattica/Didattiche di pertinenza di un singolo Dipartimento (come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera m dello Statuto). In tal caso, spetta al Dipartimento il coordinamento dell'assegnazione, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, dei docenti per la copertura degli insegnamenti e relative attività formative, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto;
 - b) Corso/i di Studio e relativa/e Area/e Didattica/Didattiche di pertinenza di più Dipartimenti afferenti alla stessa Facoltà. In tal caso è individuato il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti concorrenti, che sono definiti associati. La funzione di coordinamento è affidata alla Facoltà.
 - c) Corso/i di Studio e relativa/e Area/e Didattica/Didattiche di pertinenza di più Dipartimenti afferenti a Facoltà diverse. In tal caso è individuato il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti concorrenti, che sono definiti associati e il Corso di studio è denominato interfacoltà. Le funzioni di coordinamento sono affidate alla Facoltà a cui afferisce il Dipartimento di riferimento. Il regolamento dei corsi interfacoltà deve indicare, tra le altre informazioni, la misura percentuale con cui ognuno dei Dipartimenti contribuisce alla sostenibilità dell'offerta formativa in termini di requisiti di docenza per l'attivazione e per l'accreditamento iniziale e periodico del Corso di studio.



Art. 6 - Ordinamenti dei Corsi di studio

1. L'Ordinamento didattico del Corso di studio, coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:
 - la denominazione, in italiano e in inglese, e la classe o le classi di appartenenza del Corso di studio;
 - il Dipartimento di riferimento e quelli eventualmente concorrenti;
 - la lingua in cui si tiene il corso;
 - modalità di erogazione;
 - gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati con riferimento alle funzioni e alle competenze che si vogliono formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. L'Ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - il quadro generale delle attività formative, in italiano e in inglese, da inserire nei percorsi formativi e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda le attività di base e caratterizzanti, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso, nonché, per quanto riguarda le attività affini o integrative, di cui al successivo comma 3, alla relativa descrizione;
 - le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di studio, le modalità di verifica di tali conoscenze e, per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico, quelle per colmare eventuali lacune, secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - il numero massimo di crediti riconoscibili, che è fissato, ai sensi della normativa vigente, in 48 CFU, per i corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico, e in 24 CFU, per i corsi di Laurea magistrale.

2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, salvo diversa specifica disposizione di Legge, possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle



tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, rispettivamente per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale.

3. Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, previste negli ordinamenti dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Laurea magistrale sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:

- sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
- costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono fornite una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati;
- possono fare riferimento anche ad attività riconducibili a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di studio.

4. Distinti corsi di Laurea e Laurea magistrale possono essere attivati anche nella medesima classe purché abbiano obiettivi formativi diversi e le attività formative si differenzino, rispettivamente, per almeno 40 CFU e 30 CFU.

5. I corsi di Laurea afferenti alla stessa classe condividono le attività di base e caratterizzanti per almeno 60 CFU, salvo il caso in cui siano stati dichiarati "non affini" con delibera del Senato Accademico.

6. L'ordinamento dei Corsi di studio internazionali deve essere redatto sia in italiano sia in inglese.



7. Ciascun Ordinamento didattico può prevedere, in presenza di sufficienti risorse di docenti, che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

8. Ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. d) dello Statuto, i Dipartimenti propongono gli ordinamenti didattici e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di loro prevalente competenza, o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, anche su segnalazione delle Commissioni paritetiche, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà interessata/e per le relative deliberazioni entro i termini da queste stabiliti, all'interno del calendario definito a livello di Ateneo. Le Facoltà, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. b) esprimono parere obbligatorio sulle proposte pervenute e le approvano per quanto di competenza. Gli ordinamenti didattici e/o le relative modifiche dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione Didattica di Ateneo.

9. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità previste dalla normativa vigente e da eventuali linee guida degli Organi competenti, nel rispetto, altresì, della presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi.

Art. 7 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative sono inserite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, che contengono, altresì, i percorsi formativi offerti in coerenza con la relativa Didattica programmata inserita nella banca dati ministeriale, secondo il disposto dell'art. 12 del D.M. 270/2004 e ss.mm.ii.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, proposti dal Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sentiti tutti i Dipartimenti coinvolti, sono approvati dal Dipartimento di riferimento del corso e, per i soli aspetti di coordinamento attribuiti dallo Statuto, dalla Giunta di Facoltà (dalle Giunte delle Facoltà coinvolte nel caso di



Corsi interfacoltà). Nel caso di Corsi interateneo, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il regolamento del Corso di studio deve essere concordato con le Università partner, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione, e approvato, per Sapienza Università di Roma, con le medesime modalità previste per i Corsi di studio di Ateneo. I Regolamenti didattici sono ratificati dalla Commissione Didattica di Ateneo, che può indicarne le eventuali modifiche.

3. Nel rispetto dell'art. 12 del D.M. 270/2004 e di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di accreditamento dei Corsi di studio, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano ed esplicitano nel rispetto delle norme statutarie, del presente regolamento e di quanto previsto dall'Ordinamento del singolo corso:

- a) le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e del recupero degli eventuali obblighi formativi, per i corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico, e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari, per i corsi di Laurea magistrale;
- b) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i percorsi formativi, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei risultati di apprendimento previsti per ciascun insegnamento, in coerenza con le funzioni e le competenze previste come obiettivi formativi del Corso di studio;
- c) i crediti assegnati a ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- d) le attività "a scelta dello studente" e i relativi crediti;
- e) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, specificando le modalità di fruizione e di verifica "in presenza" ad esse connesse;
- f) le modalità della verifica del profitto;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti, delle altre competenze richieste e i relativi crediti, dei risultati degli eventuali *stages*, tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- h) le altre disposizioni su eventuali obblighi di studentesse e studenti;
- i) le modalità di frequenza, se previste, anche in riferimento alla condizione di studentesse e studenti non impegnati a tempo pieno;



- j) i curricula offerti a studentesse e studenti e le regole di presentazione del piano di studio, di cui al successivo comma 4;
- k) il percorso di eccellenza eventualmente previsto;
- l) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di studio;
- m) le modalità del riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in Corsi di studio di Sapienza Università di Roma diversi da quello regolamentato o in Corsi di studio di altre Università;
- n) i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza di studentesse e studenti, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei Corsi di studio cui la studentessa o lo studente risulta contemporaneamente iscritto;
- o) le eventuali prove di verifica di esami già sostenuti, qualora i Consigli ne ritengano obsoleti i contenuti culturali;
- p) le tipologie e le modalità del tutorato didattico;
- q) le eventuali attività di accompagnamento dei laureati e dei laureandi verso il mondo del lavoro.

4. Nei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, la studentessa o lo studente può seguire uno dei piani di studio fissati nel Regolamento didattico del Corso di studio di iscrizione, oppure chiedere l'approvazione di un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione/iscrizione al primo anno.

5. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio sono divulgati, con riferimento a ogni anno accademico, mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo oltre che attraverso eventuali altre forme di comunicazione.

Art. 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. I corsi di Laurea, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Laurea magistrale, sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004 e successive modifiche e integrazioni, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal



presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e di accreditamento dei Corsi di studio.

2. Le proposte di istituzione e di attivazione di nuovi Corsi di studio, coerenti con le strategie dichiarate dall'Ateneo, sono deliberate dalla/dalle competente/i Facoltà, previa acquisizione della delibera del/dei Dipartimento/i proponente/i e del parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti, nel rispetto della normativa vigente, con le modalità e nei tempi stabiliti dalle specifiche linee guida e dalle relative note annuali. Tali proposte, acquisito il parere della Commissione Didattica di Ateneo, con riferimento all'istituzione/attivazione, e del Nucleo di Valutazione di Ateneo, con riferimento all'attivazione, sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le delibere di competenza.
3. I Corsi di studio possono essere istituiti con integrale erogazione in lingua straniera; in tal caso, le attività didattiche sono denominate e svolte nella medesima lingua, come pure le verifiche del profitto.
4. L'attivazione annuale, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio, nonché la relativa programmazione degli accessi, sono deliberate, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. In caso di disattivazione di un Corso di studio, la Facoltà competente acquisisce anche il parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti.
5. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, Sapienza Università di Roma assicura, a iscritte e iscritti, la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, garantendo altresì la possibilità di passare, previo riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti, ad altri Corsi di studio attivati.

Art. 9 – Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca

1. Entro il termine stabilito dalla normativa ministeriale, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano l'Offerta Formativa annuale. Con



successivo decreto rettorale è emanato il Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca, recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione sugli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di studio attivati. Il Regolamento indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse, le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere delle studentesse e degli studenti.

Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.
2. Per l'ammissione ad un corso di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico, è necessario aver conseguito un Diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo, nonché il possesso o la successiva acquisizione di specifiche conoscenze di base. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria e avviene secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di ciascun Corso di studio. La mancanza di tali requisiti culturali determina l'assegnazione alla studentessa o allo studente di un "*obbligo formativo aggiuntivo*" da soddisfare nel primo anno di corso. L'obbligo formativo aggiuntivo è assegnato, fatto salvo specifiche previsioni normative, anche a studentesse e studenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato, ammesse/i ai Corsi di studio con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
3. Nel Regolamento didattico del singolo Corso di studio sono indicate le modalità per l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, che comunque devono essere assolti entro il primo anno di corso. Le studentesse e gli studenti che



non assolvono agli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso dovranno ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. In ogni caso, il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi non consente il sostenimento degli esami previsti per gli anni successivi al primo. Il superamento delle prove connesse all'assolvimento agli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi universitari.

4. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo, le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti e/o i Consigli di Corsi di Studio e di Area Didattica, possono prevedere opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno della studentessa o dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio può anche prevedere attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata alle studentesse e agli studenti e, quindi, facoltativa.

5. Per l'ammissione ad un corso di Laurea magistrale è necessario aver conseguito la Laurea, o Diploma universitario di durata triennale, o un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'Ordinamento di ciascun corso di Laurea magistrale deve, altresì, prevedere il possesso di specifici requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. Il Regolamento didattico del Corso di studio definisce le modalità di verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione. La studentessa o lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione.

6. L'accesso ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze della formazione primaria e ai Corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 264/1999 e, per i Corsi di studio di area medica, della specifica normativa in materia.



Per i corsi di Laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, oltre alle norme previste al comma 5.

7. Il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di Laurea e di Laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264.

8. I titoli necessari all'ammissione ai Corsi di Specializzazione, ai Dottorati di Ricerca, ai Master universitari sono indicati nei rispettivi regolamenti e/o bandi.

9. È consentita la contemporanea iscrizione di studentesse e studenti a due Corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi decreti attuativi, e sulla base di quanto normato nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca.

Art. 11 - Crediti formativi universitari

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte di studentesse e studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. Il credito formativo universitario — nel seguito chiamato credito — è l'unità di misura del lavoro della studentessa o dello studente e corrisponde al numero delle ore definito dai decreti attuativi del DM 270/2004.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dalla studentessa o dallo studente con il superamento di un esame o di un'altra forma di verifica del profitto prevista dal Regolamento didattico del singolo Corso di studio.

4. Nei Regolamenti didattici di Corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per la



studentessa o lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per un corso di Laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per un corso di Laurea magistrale, nonché 30 e 36 esami o valutazioni finali di profitto per un corso di Laurea magistrale a ciclo unico, rispettivamente di durata pari a 5 o a 6 anni.

5. Nei limiti previsti dalla norma e dagli Ordinamenti i Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Ai sensi della normativa vigente, il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuna studentessa o da ciascuno studente e per un numero massimo di crediti non superiore a 48 CFU, per i corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico, e a 24 CFU, per i corsi di Laurea magistrale.

Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di Laurea magistrale, sia nel caso delle attività previste al primo comma del presente articolo, sia per quelle riconosciute per carriere universitarie pregresse.

6. I crediti relativi alla conoscenza di lingue possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dal Consiglio di Corso di Studio o Area Didattica, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.

7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dalla studentessa o dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale a ciclo unico o



Laurea magistrale, al quale la studentessa o lo studente chiede di iscriversi e avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.

In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.

8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento della studentessa o dello studente sia effettuato tra corsi di Laurea o di Laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

9. Il riconoscimento degli studi e dei titoli conseguiti all'estero compete ai Consigli di Corso di Studio e di Area Didattica, qualora non diversamente disposto dalla normativa vigente. I titoli accademici conseguiti presso Università estere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale del Corso di studio con eventuale indicazione di crediti da acquisire a completamento del percorso formativo.

10. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.

Art. 12 – Orientamento, tutorato e placement

1. Sapienza Università di Roma provvede a organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria: scegliere il Corso di studio (orientamento), affrontare il percorso formativo (tutorato) e accedere al mondo del lavoro (orientamento in uscita e placement).



2. L'Università prevede l'istituzione di strutture centrali per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente; esse operano anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati.
3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle strutture didattiche nell'ambito della programmazione didattica.
4. In materia di orientamento in ingresso, le strutture didattiche, eventualmente con il supporto organizzativo della struttura centrale di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale interessato, possono offrire:
 - a) attività didattico-orientative per studentesse e studenti degli ultimi anni di corso di scuola secondaria superiore, finalizzate a favorire una scelta consapevole e motivata del Corso di studio;
 - b) corsi di formazione di docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
 - c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
5. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale di studentesse e studenti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.
6. In materia di orientamento in itinere, le strutture didattiche forniscono, attraverso l'attività di tutorato del personale docente, informazioni sui percorsi formativi dei singoli Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sulle iniziative per studentesse e studenti di supporto nello svolgimento del loro processo di formazione e per favorire la loro partecipazione alle attività accademiche. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, il personale docente può essere coadiuvato da qualificati collaboratori, che saranno scelti dalle strutture didattiche interessate secondo regole specificate nei singoli regolamenti.



Art. 13 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche

1. Sapienza Università di Roma promuove e sostiene la qualità e i processi di valutazione e monitoraggio della didattica seguendo gli standard europei. A tal fine, Sapienza Università di Roma ha attivato un Presidio per l'Assicurazione della Qualità (Team Qualità). Il Presidio favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità dell'Ateneo in tutti i Corsi di studio. La struttura del Presidio e le relative procedure e attività sono consultabili sul sito di Ateneo.
2. Il sistema di assicurazione e valutazione della qualità delle attività formative di Sapienza Università di Roma, a livello centrale, si avvale del Team Qualità, ai sensi della normativa nazionale e del vigente Statuto. Il Team Qualità si avvale del Comitato di Monitoraggio, nonché della Commissione didattica di Facoltà, ove istituita. A livello di Corso di studio e di Area Didattica, si avvale della Commissione di Gestione Assicurazione Qualità, responsabile della redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale e del Rapporto di Riesame Ciclico.
3. Il Comitato di monitoraggio, istituito presso ciascuna Facoltà ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, svolge attività di monitoraggio dell'attività didattica e scientifica, operando a supporto anche del Nucleo di valutazione di Ateneo.
4. La Commissione Paritetica Docenti Studenti, istituita presso ciascuna Facoltà ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio a studentesse e studenti da parte del personale docente; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio; segnala disfunzioni e avanza proposte al riguardo.
5. Qualora istituita dal Regolamento di Facoltà, la Commissione didattica di Facoltà ha il compito di supportare le strutture didattiche formulando pareri non vincolanti e proposte sull'offerta formativa complessiva della Facoltà, con particolare riguardo ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio. Ciascuna Commissione è composta secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà coerentemente allo Statuto.



6. La Commissione di Gestione dell'Assicurazione Qualità del Corso di studio opera a supporto del Team Qualità, secondo le regole definite dallo stesso.

TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle altre attività didattiche

Art. 14 - Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del relativo corso di Laurea. Per il suo conseguimento la studentessa o lo studente deve avere acquisito i 180 crediti previsti dall'Ordinamento didattico. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l'obiettivo di assicurare a studentesse e studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. La durata normale dei corsi di Laurea, per studentesse e studenti a tempo pieno, è di tre anni.

4. I corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi, fatta salva diversa disposizione normativa.

I diversi corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta



differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula degli altri corsi attivati nella classe.

5. L'Università può istituire un corso di Laurea nell'ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe.

Nel caso di Corsi interclasse, le studentesse e gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando la possibilità di modificare la propria scelta, purché essa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per l'iscrizione a un corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli Ordinamenti dei Corsi di studio secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 10.

7. I corsi di Laurea possono prevedere al loro interno uno specifico percorso integrativo, denominato percorso di eccellenza. Esso consiste in attività formative aggiuntive a quelle curriculari, volte a valorizzare la formazione di studentesse e studenti del Corso di studio meritevoli e che abbiano interesse a partecipare ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica. Il percorso di eccellenza, ai sensi di quanto previsto nello specifico Regolamento di Ateneo, deve essere previsto all'interno del Regolamento didattico del Corso di studio e disciplinato da un proprio Regolamento.

8. I corsi di Laurea possono prevedere uno o più Minor, che consistono in segmenti formativi di alta formazione, tematici e interdisciplinari, volti ad integrare i contenuti formativi di Corsi di studio, cosiddetti "di contesto", con riferimento a tematiche di grande rilevanza nello scenario attuale, e finalizzati a formare figure professionali con ulteriori competenze utili per il proseguimento degli studi e per l'inserimento nel mondo del lavoro. I Minor sono rivolti a studentesse e studenti dei predetti Corsi di studio "di contesto". La relativa acquisizione è attestata nel *Diploma Supplement*, se acquisito contestualmente al titolo di studio, o da una certificazione di Ateneo, con



rilascio di *Open Badge*, se acquisito entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. Ogni Minor deve dotarsi di un proprio Regolamento, approvato dalla Commissione Didattica di Ateneo e predisposto sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico di Sapienza.

Art. 15 - Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico

1. Sono definiti corsi di Laurea magistrale a ciclo unico i Corsi di studio istituiti nell'ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004, che integrano in un unico percorso formativo la Laurea e Laurea magistrale. I corsi di Laurea magistrale a ciclo unico hanno l'obiettivo di fornire a studentesse e studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. La Laurea magistrale a ciclo unico è conseguita al termine del relativo corso di Laurea magistrale a ciclo unico. Per il suo conseguimento, la studentessa o lo studente deve avere acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della loro durata normale, che, per studentesse e studenti a tempo pieno, è rispettivamente di cinque anni o di sei anni. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
3. I corsi di Laurea magistrale a ciclo unico aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
I diversi corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti.
4. Per l'iscrizione a un corso di Laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli Ordinamenti dei Corsi di studio secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 10.



5. In analogia con quanto previsto per i corsi di Laurea di cui al precedente articolo 14, comma 7, i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere percorsi di eccellenza e Minor.

Art. 16 - Corsi di Laurea magistrale

1. La Laurea magistrale è conseguita al termine del corso di Laurea magistrale. Per il suo conseguimento la studentessa o lo studente deve avere acquisito 120 crediti. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di Laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l'obiettivo di fornire a studentesse e studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

3. L'Università può istituire un corso di Laurea magistrale nell'ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe.

Nel caso di Corsi interclasse, studentesse e studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando la possibilità di modificare la propria scelta, purché essa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

4. Per l'iscrizione ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio e i Regolamenti didattici determinano i requisiti curriculari necessari per l'iscrizione, che devono, in ogni caso, prevedere un congruo numero di CFU acquisiti in specifici SSD o gruppi di SSD nell'ambito di percorsi formativi che danno luogo al conseguimento di un titolo avente valore legale. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima



della verifica della personale preparazione. Le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione sono disciplinate dal Regolamento didattico del Corso di studio.

5. La durata normale dei corsi di Laurea magistrale, per le studentesse e gli studenti a tempo pieno, è di due anni.
6. In analogia con quanto previsto per i corsi di Laurea di cui al precedente articolo 14, comma 7, i corsi di Laurea magistrale possono prevedere percorsi di eccellenza e Minor.

Art. 17 - Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire a studentesse e studenti conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi sono istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e attivati sulla base della predetta normativa, nonché, ove previsto, a seguito di specifico accreditamento.
2. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione è necessario essere in possesso di una Laurea magistrale a ciclo unico o di una Laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito ai sensi della previgente normativa o conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione e le modalità di accesso ai Corsi di Specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono definiti in conformità alla vigente normativa in materia.
3. Al termine del Corso di Specializzazione è conseguito il Diploma di Specializzazione.
4. Per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, la studentessa o lo studente deve aver acquisito il numero di crediti e le abilità professionali secondo quanto stabilito dall'ordinamento del Corso di Specializzazione.



5. Per la disciplina di tali corsi si rimanda alla normativa specifica e allo specifico regolamento di Ateneo in materia.

Art. 18 - Dottorato di Ricerca

1. I corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento dell'Università in materia.

Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di Dottorato, che raggruppano i corsi di Dottorato di Ricerca.

2. I corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, salvo quanto disposto dal "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca".

3. Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di Ricerca è necessario essere in possesso di una Laurea magistrale a ciclo unico o di una Laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai soli fini dell'ammissione allo stesso.

L'iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 270/2004.

4. L'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, disciplinata dal "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca".

Art. 19 - Master universitari

1. L'Università attiva corsi di Master universitari di primo e secondo livello consistenti in corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e



ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitari. I corsi di Master sono disciplinati da specifico Regolamento di Ateneo.

2. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea o altro titolo equipollente o rilasciato all'estero e riconosciuto idoneo. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale a ciclo unico o la Laurea magistrale o altro titolo equipollente o rilasciato all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Per conseguire il Master universitario, la studentessa o lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea magistrale a ciclo unico o per la Laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è di un anno.
4. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master interateneo di primo e di secondo livello.
5. Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato facendo riferimento, per ciascuna studentessa o per ciascuno studente, al suo percorso complessivo di Laurea e Laurea magistrale, o al suo percorso di Laurea magistrale a ciclo unico.
6. Le competenze acquisite nei corsi di Master universitario possono essere considerate nella valutazione dei requisiti curriculari necessari per l'accesso alle Lauree magistrali.

Art. 20 – Percorsi di formazione iniziale e Corsi di specializzazione per il sostegno

1. Sapienza Università di Roma può istituire e attivare:



- percorsi di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei requisiti di accreditamento;
 - corsi di specializzazione insegnanti per le attività di sostegno didattico agli alunni e alunne con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. L'accesso ai corsi di cui al precedente comma avviene nel rispetto delle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali.
 3. Il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale e dei corsi di specializzazione per il sostegno è di competenza del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi "Teaching e Learning Center Sapienza" (TLC-S).

Art. 21 - Formazione continua

1. Sapienza Università di Roma, in conformità con la normativa vigente, promuove e realizza attività formative finalizzate all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale nonché all'apprendimento permanente, anche nell'ambito di specifiche convenzioni d'intesa con Ordini professionali, industrie, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro.
2. L'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione continua e permanente, di cui ai successivi commi, sono disciplinate da specifici Regolamenti di Ateneo.
3. I Corsi di Alta formazione mirano allo sviluppo di competenze e capacità finalizzate al perfezionamento o all'approfondimento specialistico. Per accedere ai corsi di Alta formazione è necessario essere in possesso della Laurea o della Laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto specificato nel relativo bando. Hanno durata inferiore all'anno e



consentono l'acquisizione di un massimo di 20 CFU, riconoscibili nei Corsi di studio, secondo la normativa vigente. Alla loro conclusione è rilasciato un attestato di frequenza.

4. I Corsi di Formazione, volti all'aggiornamento professionale, hanno durata inferiore all'anno e consentono l'acquisizione di un massimo di 10 CFU, riconoscibili nei Corsi di studio, secondo la normativa vigente. Per accedere a tali corsi è necessario essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Alla loro conclusione è rilasciato un attestato di frequenza.

5. I Corsi Intensivi (Summer/Winter School) sono corsi connotati internazionalmente, con durata da una a quattro settimane, che conferiscono fino a un massimo di 10 CFU, riconoscibili nei Corsi di studio, secondo la normativa vigente. Per accedere a tali corsi è necessario essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Alla loro conclusione è rilasciato un attestato di frequenza.

6. Sapienza Università di Roma, in conformità con la normativa vigente e ai sensi di quanto previsto dai competenti Organi Accademici, promuove e realizza, inoltre:

- percorsi di formazione continua non formali, finalizzati a favorire il continuo aggiornamento delle conoscenze in una prospettiva di long-life learning, quali i Massive Online Open Courses (MOOC), le micro-credenziali, i Blended Intensive Programs, i corsi di Educazione continua in medicina (ECM), i corsi sulle competenze trasversali (soft skills) e imprenditoriali, i corsi di lingue straniere attraverso il proprio Centro linguistico di Ateneo, altre iniziative formative e culturali, concepite per rispondere a specifiche esigenze di apprendimento o di sviluppo personale, nel quadro di una formazione integrata e continua.
- percorsi di formazione continua informali e di valorizzazione di conoscenze e competenze extrauniversitarie.

I percorsi di cui al presente comma sono valorizzati in CFU e/o open badge.



7. Sapienza Università di Roma, in conformità con la normativa vigente e ai sensi di quanto previsto dai competenti Organi Accademici, promuove e realizza infine il Foundation Year, destinato a studentesse e studenti internazionali che devono completare gli anni di scolarità di base per l'accesso alle università italiane.

TITOLO III – Carriere studentesche

Art. 22 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi, le modalità e ogni altra informazione utile per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione per gli anni successivi a qualsiasi Corso di studio sono indicati nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca e sul sito Internet dell'Università.
2. Nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca e sul sito Internet dell'Università è, altresì, indicata la tipologia di accesso per tutti i Corsi di studio. Le procedure per l'immatricolazione ai Corsi di studio che prevedono l'accesso programmato o la verifica delle conoscenze sono disciplinate nei relativi bandi di ammissione.
3. Nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono essere definite, anche espresse in termini di numero di crediti acquisiti, propedeuticità necessarie per poter sostenere gli esami di un determinato anno di corso.
4. Chi è già in possesso di Laurea, di Laurea magistrale a ciclo unico o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio, può chiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti, presentando apposita domanda presso la competente Segreteria amministrativa studenti. Tale domanda è valutata dal Consiglio del Corso di Studio cui la laureata o il laureato intende iscriversi.



Art. 23 - Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, interruzione/sospensione della carriera, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso Sapienza Università di Roma di studentesse e studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio relativo al corso di destinazione, che:
 - a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, nel rispetto della normativa vigente e della durata complessiva del Corso di studio;
 - b) stabilisce l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
 - c) formula il percorso formativo di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

2. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili) può essere determinato in forma automatica da apposite convenzioni approvate dalle Giunte di Facoltà.

3. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento al superamento di una prova di ammissione.

4. Studentesse e studenti possono chiedere, durante la durata normale del Corso di studio, di interrompere/sospendere la propria carriera esclusivamente per le motivazioni riportate nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca, che ne stabilisce, altresì, la durata.

5. È consentito a studentesse e studenti di università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.



La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale di studentesse e studenti, con le modalità di cui al Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca.

6. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, tutte le persone interessate che non siano iscritte a nessun Corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di Laurea e in corsi di Laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, preventivamente autorizzate.

7. Usufruiscono della medesima norma laureate e laureati, che abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei percorsi formativi seguiti per il conseguimento della Laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a Lauree magistrali o a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono riportate nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente e riportata nello stesso Regolamento.



Art. 24 – Studentesse e studenti a tempo parziale, studentesse e studenti “fuori corso”.

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione emanano disposizioni generali per agevolare il compimento degli studi da parte di studentesse e studenti fuori corso.
2. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l'introduzione di modalità organizzative delle attività formative per studentesse e studenti impegnati a tempo parziale, in coerenza con le norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca.
3. Si considera a tempo parziale la studentessa o lo studente che concordi un percorso formativo con un numero di crediti annuale non superiore a 45.
4. La studentessa o lo studente si considera fuori corso quando risulta iscritta/o ad un Corso di studio da un numero di anni superiore alla durata normale del corso stesso. Tale figura non è prevista per il Dottorato di Ricerca, i Master e le Scuole di Specializzazione.
5. La studentessa o lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai Regolamenti didattici di Facoltà (*per esempio per la Laurea, 3 anni + 3 anni per un totale di anni 6, che si aggiungono ai 3 anni di durata normale*).
La studentessa o lo studente a tempo parziale deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata concordata del proprio percorso formativo (*per esempio se il periodo concordato è di 6 anni deve completare entro 12 anni complessivi*).
6. In caso di mancato rispetto dei termini, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studio frequentato. Il



Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

7. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera universitaria e di carattere amministrativo da applicare alle categorie di studentesse e studenti disciplinate dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca e, per i corsi ad accesso programmato, nei relativi bandi.

Art. 25 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti in altra Università italiana o all'estero

1. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studentesse e studenti di primo, secondo e terzo ciclo, con Università estere, sia europee sia non europee sulla base di rapporti convenzionali o nell'ambito di progetti e programmi europei e internazionali, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche.

2. Studentesse e studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. In particolare, le studentesse e gli studenti possono:

- frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti;
- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove consentito;
- partecipare a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti.

3. A studentesse e studenti che svolgono un periodo di studio all'estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste



nello stesso periodo per il corso di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico di iscrizione.

4. Le modalità ammissione e di partecipazione alle attività di cui al comma 2, nonché quelle di riconoscimento delle attività stesse e di rilascio delle relative certificazioni, sono normate con specifico Regolamento di Ateneo.
5. L'Ateneo promuove e favorisce, altresì, la mobilità di studentesse e studenti dei Corsi di studio, per l'acquisizione di crediti formativi presso Università italiane, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 26 - Calendario didattico

1. L'attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Il Calendario didattico è approvato da ciascuna Facoltà, fissando l'inizio delle lezioni che, comunque, non può precedere il 15 settembre.

2. Le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti, deliberano l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, di norma semestrali.

3. Il Calendario didattico deve prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a quelli dedicati alle prove ordinarie di verifica del profitto (esami, idoneità). Gli appelli di esame devono essere calendarizzati da parte della Giunta, con il parere obbligatorio di studentesse e studenti della Giunta.

Il Calendario didattico deve prevedere almeno cinque appelli ordinari di esame per ciascun anno accademico più due straordinari per specifiche categorie di studentesse e studenti. Gli appelli ordinari devono svolgersi nei periodi di interruzione delle lezioni. A tal fine, sono previsti tre periodi ordinari degli esami, articolati come segue. Per gli insegnamenti erogati nel primo semestre:



- il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al primo semestre; comprende almeno due appelli;
- il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al secondo semestre; comprende almeno due appelli;
- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre, e termina comunque prima dell'inizio dell'attività didattica del successivo anno accademico; comprende almeno un appello.

Per gli insegnamenti erogati nel secondo semestre:

- il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al secondo semestre; comprende almeno due appelli;
- il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre e termina comunque prima dell'inizio dell'attività didattica del successivo anno accademico; comprende almeno un appello;
- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nel mese di gennaio/febbraio dell'anno solare successivo; comprende almeno due appelli;
- ulteriori appelli ordinari oltre il quinto possono essere parimenti collocati in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività didattica a discrezione delle Facoltà e pertanto anche nell'ambito di sospensioni temporanee deliberate ad hoc. Tali appelli sono destinati a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che abbiano potuto concludere la frequenza delle lezioni dello specifico insegnamento nell'anno precedente.

Per gli eventuali insegnamenti annuali, vale la scansione temporale degli appelli prevista per gli insegnamenti di secondo semestre.

In relazione a particolari modalità organizzative della didattica in un'area disciplinare, il Senato Accademico può autorizzare deroghe alla scansione temporale sopra indicata, nel rispetto del numero minimo di cinque appelli ordinari all'anno, della collocazione degli stessi nei periodi di sospensione dell'attività didattica e di quanto previsto in materia dalla "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti".



Devono essere altresì previsti almeno due appelli di esame straordinari che non ricadono nelle sessioni ordinarie e che sono calendarizzabili anche in periodi di didattica, a cui possono partecipare studentesse e studenti che abbiano terminato tutte le annualità di frequenza previste dallo specifico Corso di studio, nonché studentesse e studenti che rientrano nelle specifiche condizioni riportate dal Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca. Ulteriori appelli ordinari o straordinari possono essere previsti, su disposizione della Giunta di Facoltà, per gli insegnamenti che mostrino criticità nel sostenimento dei relativi esami di profitto; ogni docente valuta la calendarizzazione o meno di un appello aggiuntivo rispetto agli appelli ordinari e straordinari stabiliti dalla Giunta di Facoltà.

4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di Laurea, Laurea magistrale. Laurea magistrale a ciclo unico possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Studentesse e studenti in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

5. Gli esami sostenuti entro il 31 marzo dell'anno solare successivo alla conclusione di un anno accademico sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono l'iscrizione all'anno accademico successivo.

6. Le Facoltà, d'intesa con i Dipartimenti e i Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica, stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti, complessivamente non inferiori a 8 settimane, e le modalità di definizione del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici e della complessiva organizzazione di Facoltà.

7. Le Facoltà, in collaborazione con i Dipartimenti e i Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica, stabiliscono altresì, nel rispetto del calendario accademico



dell'Ateneo, almeno tre sessioni di laurea per ciascun anno accademico, da collocare tra il termine delle lezioni del secondo semestre e il 31 marzo dell'anno solare successivo, salvo diversa disposizione normativa per specifiche aree disciplinari. È possibile prevedere ulteriori sessioni, anche al di fuori del suddetto periodo.

Art. 27 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi universitari, fermo restando il vincolo del numero massimo di prove d'esame previsto dai DD.MM. sulle classi. Gli insegnamenti sono dimensionati su 6, 9 o 12 CFU, salvo diverse prescrizioni normative, nazionali o comunitarie, e accordi a livello nazionale per specifiche aree disciplinari. La lingua degli insegnamenti è l'italiano se non diversamente disposto nell'Ordinamento del Corso di studio. È, peraltro, possibile prevedere che alcuni insegnamenti possano essere tenuti in lingua inglese o in altre lingue della Comunità europea diverse dall'italiano; di ciò va data evidenza nel Regolamento didattico del Corso di studio.

2. Un CFU corrisponde a 25 ore di attività complessiva della/o studentessa/e, che includono le ore di didattica erogativa (DE) di didattica interattiva (DI) e di attività in autoapprendimento. In particolare, con riferimento alla DE e alla DI, 1 CFU corrisponde a 6-10 ore di lezione, *oppure* a 9 - 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, *oppure* a 20 - 25 ore di formazione professionalizzante o altre attività.

La scelta del rapporto ore/attività viene fatta dalle Facoltà, d'intesa con i Corsi di studio o le Aree Didattiche, e su parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti. A tali valori si può derogare solo in connessione con specifiche normative nazionali o europee.

Per i Corsi di studio erogati integralmente o prevalentemente in teledidattica, gli insegnamenti sono articolati in unità da:

- 6 CFU, corrispondenti a 8 ore di attività erogativa sincrona, 16 ore di attività erogativa asincrona, 12 ore di attività interattività, 114 ore di attività in autoapprendimento;



- 9 CFU, corrispondenti a 12 ore di attività erogativa sincrona, 24 ore di attività erogativa asincrona, 18 ore di attività interattività, 171 ore di attività in autoapprendimento.
- 12 CFU, corrispondenti a 16 ore di attività erogativa sincrona, 32 ore di attività erogativa asincrona, 24 ore di attività interattività, 228 ore di attività in autoapprendimento.

3. Gli insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati alla collaborazione di più docenti. Le articolazioni interne di un insegnamento, fatte salve le eccezioni per l'area medica e i CdS interateneo con Atenei partner italiani o esteri, non possono in ogni caso essere in numero superiore a due.

Le attività a più spiccato orientamento pratico-applicativo (esercitazioni, laboratori, attività di formazione professionalizzante), in presenza di adeguate risorse di docenza e di spazi, possono essere "replicate" per piccoli gruppi.

4. Nell'organizzare la propria offerta formativa, Sapienza Università di Roma favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, tra cui la teledidattica e i Massive Open Online Courses (MOOC), sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi integrando gli insegnamenti e le tradizionali attività didattiche dei Corsi di studio con metodologie informatiche e interattive, sia per migliorare e ampliare l'offerta di formazione permanente e ricorrente, sia per offrire una formazione culturale universitaria ad ampie fasce della società.

Art. 28 - Esami e verifiche del profitto

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel Regolamento didattico del Corso di studio.
2. Secondo la tipologia e la durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai DD.MM. delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che



determinano per studentesse e studenti l'acquisizione dei crediti assegnati. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, secondo modalità definite dal Consiglio competente. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva, in questo caso, la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche a oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione.

3. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le strutture didattiche assicurano adeguate forme di pubblicità.

4. Tutti gli insegnamenti, comunque articolati, si concludono con una valutazione finale unitaria e contestuale.

5. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Alcuni esami possono essere valutati con giudizio di idoneità invece che con un voto. Inoltre, le attività previste dagli ordinamenti come "Altre attività formative" sono anch'esse valutate con un giudizio di idoneità. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.

6. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.

7. La valutazione negativa non influisce sulla media della votazione finale.

8. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.

9. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano la composizione delle Commissioni di esame, le modalità di svolgimento delle prove d'esame e la possibilità di articolazione in Sottocommissioni.

In ogni caso, le Commissioni d'esame devono essere composte di almeno due membri e devono essere presiedute dal responsabile dell'insegnamento. Nelle prove d'esame per insegnamenti integrati o moduli coordinati tutti i docenti affidatari dei moduli



partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto della studentessa o dello studente e la Commissione è presieduta dal Coordinatore del corso integrato. Nel caso di articolazione in Sottocommissioni, gli esami dovranno, comunque, svolgersi sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione, cui spetta anche verbalizzarne i risultati. Possono essere membri della Commissione cultori della materia individuati dal Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica competente sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali.

10. Le Commissioni sono nominate dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica all'inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento.

11. Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più Sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell'attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva.

Art. 29 - Attività didattiche formative integrative e di tutorato

1. Tra le iniziative di ordine didattico attivate ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/1990, l'Università comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base.

2. Le attività di orientamento, tutorato e placement organizzate a livello centrale sono svolte nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 30 - Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa

1. L'Università cura la diffusione della conoscenza relativa all'attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.



2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche, gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono pubblicati sulle apposite pagine web dell'Ateneo, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 31 - Prove finali e conseguimento dei titoli di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico e Laurea magistrale

1. Per il conseguimento della Laurea, della Laurea magistrale e della Laurea magistrale a ciclo unico, studentesse e studenti devono superare una prova finale.

2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli Ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di Corso di studio devono prevedere disposizioni sulle modalità della prova e sulle caratteristiche dell'elaborato/tesi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e strettamente commisurate al numero di CFU riservati alla prova finale dall'Ordinamento didattico del Corso di studio. Le strutture didattiche prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle modalità e alle caratteristiche della prova stessa.

3. Le strutture didattiche fissano i termini e le modalità della prova finale, assicurando che l'attribuzione e la responsabilità degli elaborati o delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti. Studentesse e studenti concordano con un docente relatore l'argomento dell'elaborato o della tesi, in un settore scientifico disciplinare tra quelli presenti nel percorso formativo della studentessa o dello studente tra le attività di base, ove presenti, caratterizzanti e affini o integrative. Studentesse e studenti hanno diritto a vedersi assegnato il tema dell'elaborato finale o della tesi entro un tempo massimo di 30 giorni dal momento della richiesta alle strutture competenti. I relatori assistono studentesse e studenti nella predisposizione dell'elaborato finale o della tesi e hanno la responsabilità della loro ammissione alla prova finale.



4. La prova finale dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico e Laurea magistrale prevede la redazione e la discussione di una tesi con caratteristiche di originalità.

5. Per l'ammissione alla prova finale di tutti i Corsi di studio, la studentessa o lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'Ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.

Le Segreterie amministrative studenti, nel predisporre il curriculum da inviare alla Commissione per la prova finale, controllano che la studentessa o lo studente abbia anche rispettato quanto previsto dal presente Regolamento, dal percorso formativo, nonché le propedeuticità, se previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.

6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale dei Corsi di studio sono nominate dal Preside di Facoltà o dal Direttore del Dipartimento di riferimento del corso o, su loro delega, dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio o di Area Didattica interessati. I Regolamenti didattici stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici, che, laddove previsto dalla normativa vigente in materia di Corsi di studio abilitanti, devono includere specifici membri esterni. Le Commissioni sono formate da almeno sette membri e non più di undici; per i corsi di Laurea, le Commissioni potranno articolarsi in sottocommissioni; quelle per le prove finali dei corsi delle professioni sanitarie sono composte da non più di nove membri, ivi inclusi i membri esterni previsti dalla specifica normativa vigente.

7. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale dei Corsi di studio: Professori di ruolo, Ricercatori universitari e Ricercatori a tempo determinato di Sapienza, indipendentemente dal Dipartimento di appartenenza, Professori a contratto relativamente all'anno accademico interessato, cultori della materia in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o con anzianità di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento di almeno tre anni, nonché specifici membri esterni, laddove previsto dalla normativa in materia di Corsi di studio abilitanti.

La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da Professori di ruolo, Ricercatori universitari e Ricercatori a tempo determinato.



8. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale dei Corsi di studio esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere alla candidata o al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Le regole per l'attribuzione del voto finale sono riportate nei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio, sulla base di quanto deliberato dalle competenti Facoltà.
9. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
10. I Regolamenti dei Corsi di studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o l'elaborato o la tesi può essere redatta in lingua straniera.

Art. 32 - Certificazioni

1. Le Segreterie amministrative studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, anche attraverso sistemi informatici, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera di studentesse e studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali, come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Sapienza rilascia, come supplemento al diploma di Laurea, Laurea specialistica a ciclo unico/magistrale a ciclo unico e Laurea specialistica/magistrale ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004, una "relazione informativa" in italiano e in inglese, che riporta le principali indicazioni relative al percorso formativo specifico seguito dalla studentessa o dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 33 - Opzioni da ordinamenti previgenti

1. A seguito dell'entrata in vigore di un nuovo ordinamento didattico, alle studentesse e agli studenti già iscritte/i alla data di entrata in vigore è assicurata la



conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti. Qualora il Corso di studio preveda frequenza obbligatoria, le studentesse e gli studenti possono concludere il corso e ottenere il rilascio del relativo titolo con ordinamento previgente solo se hanno acquisito la frequenza per tutti gli insegnamenti previsti.

2. È garantita la facoltà a studentesse e studenti iscritte/i a un qualsiasi previgente ordinamento, di chiedere l'opzione al nuovo ordinamento o l'iscrizione ad altro Corso di studio secondo l'ordinamento vigente al momento della domanda.
3. In caso di ammissione ad una coorte precedente all'anno di immatricolazione o iscrizione, si applica l'ordinamento vigente in quell'anno.
4. La domanda di opzione al nuovo ordinamento o di cambio Corso è presentata secondo le scadenze stabilite dal Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca.

TITOLO IV – Diritti e doveri di studentesse, studenti e compiti didattici dei docenti

Art. 34 – Diritti e doveri di studentesse e studenti

1. I diritti e i doveri di studentesse e studenti sono definiti nella *“Carta dei diritti e dei doveri”*.
2. La tutela dei diritti di studentesse e studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio spetta, a norma dello statuto di Sapienza Università di Roma, al Garante degli studenti, istituito a livello di Università e di ciascuna Facoltà, come autorità indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni.



3. Il Garante degli studenti di Università e di Facoltà hanno l'autorità e il compito di intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate da studentesse e studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti.

Il Garante di Università riunisce i Garanti di Facoltà almeno tre volte all'anno, consulta le rappresentanze di studentesse e studenti negli organi collegiali e le/i responsabili delle strutture didattiche e relaziona alla/al Rettrice/Rettore e al Senato Accademico.

I Garanti di Facoltà sono pubblicizzati sul sito di Facoltà con tutte le indicazioni utili.

4. Sapienza Università di Roma promuove e tutela il diritto allo studio di studentesse e studenti attraverso specifiche politiche e la previsione di idonei strumenti atti a rimuovere gli ostacoli che limitano la piena espressione delle potenzialità di studentesse e studenti durante il percorso di studio, secondo quanto riportato in specifici regolamenti di Ateneo in materia e nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e per la contribuzione studentesca.

Art. 35 - Compiti didattici dei docenti

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente lo svolgimento di attività didattiche, nelle varie forme definite dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo in materia.

2. Il conferimento di compiti didattici, effettuato secondo le procedure stabilite nel regolamento di Ateneo in materia, deve avvenire nel rispetto della libertà di insegnamento e delle specifiche competenze, sentiti i docenti interessati, e deve garantire l'equilibrata distribuzione del carico didattico e la sostenibilità dell'Offerta formativa.

I Dipartimenti e le Facoltà assicurano la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori in tutti i Corsi di studio dell'Università e l'assolvimento degli impegni previsti dalle norme vigenti. Nell'assegnazione dei compiti didattici ai docenti le strutture dovranno tenere in debito conto tanto la sostenibilità della propria offerta formativa, quanto le esigenze legate alla continuità didattica e, comunque, dare priorità alla copertura degli insegnamenti obbligatori.



3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni degli insegnamenti/moduli di cui risulta affidatario. Una eventuale assenza può essere motivata solo eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali) e deve essere tempestivamente comunicata a studentesse e studenti, nonché al responsabile della competente struttura didattica, secondo le procedure stabilite nello specifico regolamento di Ateneo.

4. Ciascun docente è tenuto a compilare il syllabus degli insegnamenti/moduli di cui risulta affidatario, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V – Norme transitorie e finali

Art. 36 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. J dello Statuto e inviato per l'approvazione al Ministro dell'Università e della Ricerca, che si esprime, previo parere del CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.

2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto rettorale.

3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento agli atti da esso derivanti e alla normativa vigente.



Art. 37 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate ed emanate con la medesima procedura di cui al precedente art. 36.